



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, DA SVOLGERE IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI SAN VINCENZO DELLA DURATA DI 48 MESI DAL 01/01/2027 AL 31/12/2030

ARTICOLO 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di San Vincenzo. Il Broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire al Comune di San Vincenzo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa. Il suddetto incarico, qualificabile come collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente delle sotto indicate attività, elencate in via principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed alle attività istituzionali dell'Ente, con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
3. Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione;
4. Predisposizione dettagliata del bando, lettera di invito e capitoli speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
5. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
6. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
7. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
8. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;
9. Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato, anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
10. Resa di pareri e consulenza in materia assicurativa;



- 11.** Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- 12.** Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- 13.** Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
- 14.** Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa e piano di aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- 15.** L'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché la successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- 16.** L'applicazione della normativa vigente per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
- 17.** Le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 18.** Le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- 19.** L'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- 20.** La consulenza gratuita ai dipendenti dell'Ente per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati.

ARTICOLO 2 - LUOGO DELL'INCARICO

Comune di San Vincenzo (LI) – Via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI).

ARTICOLO 3 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è pari a mesi 48 (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito atto. Il presente servizio decorrerà indicativamente dal 01/01/2027 e scadrà il 31/12/2030.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta del Comune di San Vincenzo, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all'amministrazione stessa. L'appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio. Il contratto cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005.



Il Broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo non ottenesse il nuovo affidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'amministrazione stessa, anche trasmettendo ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia, rendendole disponibili sia in formato digitale che cartaceo.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di San Vincenzo alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker medesimo nel periodo di durata del servizio, nei limiti delle percentuali di provvigione sui premi assicurativi.

I premi del portafoglio assicurativo dell'Ente per il quadriennio 2027-2030, come da situazione polizze aggiornata fornita dal RUP, sono i seguenti:

Ramo	Compagnia	Premio annuo (€)	Premio imponibile annuo €	%	Provvigioni annue (€)	Provvigioni 48 mesi (€)
RCT/O	ALLIANZ SPA	44.000,00	36.098,98	10%	3.609,90	14.439,60
ALL RISK	ITAS MUTUA	22.417,50	18.337,42	12%	2.200,49	8.801,96
RC PATRIMONIALE	ALLIANZ SPA	2.855,00	2.335,38	12%	280,24	1.120,96
TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SPA	6.219,50	5.129,48	12%	615,53	2.462,12
INFORTUNI	LAMI & BRUSCOLINI SRL	1.500,00	1.463,40	9%	131,71	526,82
KASKO	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	800,10	704,85	6%	42,29	169,16
RCA	LAMI & BRUSCOLINI SRL	16.143,50	13.273,09	6%	796,38	3.185,52
TOTALE		93.935,60			€ 7.676,54	€ 30.706,15

L'importo così determinato costituisce l'importo a base di gara sul quale i concorrenti sono chiamati a offrire un ribasso percentuale in sede di offerta economica, secondo quanto previsto all'art. 10. Su tali basi, per la durata di 48 mesi, il valore complessivo presunto dell'appalto è così determinato:



Voce	Importo (€)
Valore quadriennale dell'appalto a base d'asta	30.706,15
Valore dell'eventuale proroga tecnica (6 mesi), ex art. 120, comma 11, del Codice	3.838,26
VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO (base di gara + proroga tecnica)	34.544,41

Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di San Vincenzo nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare. L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Non trova applicazione la revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice, in quanto il corrispettivo del Broker non è determinato in misura fissa e forfettaria a carico della Stazione Appaltante, ma in percentuale sui premi assicurativi, e si adegua pertanto automaticamente all'andamento del mercato.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00, come meglio precisato all'art. 21 del presente Capitolato.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, caratterizzate da attività di consulenza, analisi, valutazione, assistenza e supporto specialistico in materia assicurativa e qualificabili come prestazioni di natura intellettuale, non si procede all'individuazione del CCNL di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2003 né alla determinazione dei costi della manodopera.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, da parte sua, si obbliga a:

1. Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
2. Citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza del Broker;
3. Inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
4. Non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;



5. Non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
6. Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservandone tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. In particolare dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di San Vincenzo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., imputabili a negligenze, errori ed omissioni. Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà avere in corso la polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta. Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 7 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Comune di San Vincenzo e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del Comune di San Vincenzo. Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza. Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'Ente, in ogni fase della loro attività. Per la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l'Ufficio Economato del Comune di San Vincenzo. Saranno apprezzate, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di



lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l'articolazione della struttura e delle relative responsabilità.

ARTICOLO 8 - PREROGATIVE DEL COMUNE

Resta di esclusiva competenza del Comune di San Vincenzo:

1. La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2. La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. L'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
4. La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di San Vincenzo, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La gara sarà espletata mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, a seguito di apposito avviso pubblico, entro i termini previsti, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Regionale degli Acquisti della Toscana – START, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, quale piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata AgID in uso alla Regione Toscana e agli enti aderenti.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con l'assegnazione dei punteggi secondo la seguente ripartizione, già adottata dal Comune nella procedura 2023 e qui confermata: offerta tecnica (elemento B) max 90 punti, di cui 80 per i criteri qualitativi (B.1) , 8 per i criteri quantitativi (B.2) e 2 per Criterio Premiale (B.3); offerta economica (elemento C) max 10 punti, attribuita in base al ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara di cui all'art. 4, secondo la formula dell'interpolazione lineare in uso sulla piattaforma START. Il dettaglio dei criteri, sub-criteri, punteggi e formule è riportato nel documento "Requisiti di ammissione e criteri di aggiudicazione".



La valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con successivo provvedimento, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. Per l'attribuzione dei punteggi qualitativi si applica il metodo aggregativo compensatore, con coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario in riferimento alla tabella Valutazione presente nel disciplinare di gara; i criteri quantitativi sono attribuiti in modo automatico sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili nella documentazione di offerta, secondo gli scaglioni indicati nel disciplinare di gara, senza margini di discrezionalità. Non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti che conseguano, sui criteri qualitativi, un punteggio inferiore a 45/80.

Non è ammessa l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, salvo che la stessa sia giudicata congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante con provvedimento motivato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 12, del Codice).

	Elementi di valutazione	Punteggio max
B	OFFERTA TECNICA: suddivisa tra criteri qualitativi e criteri quantitativi	90
B.1	Criteri QUALITATIVI	80
B.2	Criteri QUANTITATIVI	8
B.3	Criterio PREMIALE: certificazione della parità di genere (art. 108, comma 7, del Codice)	2
C	OFFERTA ECONOMICA: ribasso sull'importo a base di gara (formula interpolazione lineare START)	10
D	PUNTEGGIO FINALE (D = B + C)	100

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Per la cessione dei crediti si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Non è consentito il subappalto.



ARTICOLO 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, commisurata al nuovo valore stimato dell'appalto di cui all'art. 4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il Broker aggiudicatario dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Amministrazione, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta l'acquisizione, da parte del Comune di San Vincenzo, della cauzione provvisoria, ulteriormente all'applicazione delle sanzioni di legge e con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker affidatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse del Comune di San Vincenzo, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente fornirà e nel rispetto di quanto previsto nel piano di lavoro presentato in sede di offerta. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. Il Broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale, che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali avanzate da terzi danneggiati. L'Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Ai fini di cui sopra il Broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri, ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 2.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.



ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Il Comune di San Vincenzo ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del Broker, l'Ente si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 16. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di San Vincenzo provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 500,00, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno quattro contestazioni d'addebito, o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% del valore contrattuale, nel corso del servizio, attribuisce al Comune di San Vincenzo la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo. È inoltre facoltà del Comune di San Vincenzo risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio all'Ente, ovvero vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o cessione anche parziale del contratto. La



risoluzione dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito tramite PEC, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione l'Ente provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. L'Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione ritenuta opportuna.

Resta fermo, in via generale e in aggiunta a quanto sopra previsto, il potere di risoluzione riconosciuto alla Stazione Appaltante dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, per i casi di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, nonché nelle altre ipotesi dallo stesso articolo disciplinate.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- perdita dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 20;
- esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, o di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'incarico e di cui il Broker venga a conoscenza;
- mancato versamento dei premi di cui all'art. 6;
- subappalto non autorizzato o cessione, anche parziale, del contratto;
- violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;
- commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'Ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale a carico del Broker.



ARTICOLO 16 - RECESSO

È facoltà del Comune di San Vincenzo recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Ente potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del Broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, o ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, sia in caso di recesso sia nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente art. 15, l'Ente può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio. In tal caso, il soggetto subentrante è tenuto a eseguire il servizio agli stessi termini e condizioni economiche e tecniche da esso offerti in sede di gara, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune rispetto a quanto originariamente previsto dalla propria offerta.

ARTICOLO 17 - AVVALIMENTO

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. In assenza di indicazione contraria nel presente documento, l'avvalimento premiale si intende ammesso, nel rispetto del requisito di specificità del contratto di avvalimento (misure concrete effettivamente trasferite, non un mero prestito cartolare del requisito).

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE



Tutte le controversie dipendenti dall'attuazione della presente Convenzione dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti entro il termine indicato per le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Livorno.

ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di San Vincenzo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura; la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno essere conosciuti da: soggetti esterni facenti parte della Commissione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, previa designazione quali Responsabili del trattamento; altre amministrazioni pubbliche, per adempimenti procedimentali; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti di gara, nei limiti di legge; legali incaricati per la tutela del titolare; ogni altro soggetto esterno cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

I dati sono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per cui sono stati raccolti; il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il proprio consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto, con obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto.



I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. La relativa richiesta va rivolta al Comune di San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4 - 57027 San Vincenzo (LI), PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. A tal fine, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di San Vincenzo, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati. Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il Comune di San Vincenzo ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ARTICOLO 21 - D.U.V.R.I.

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre, il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza: si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ARTICOLO 22 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato per iscritto, in modalità elettronica secondo le modalità previste dalla Stazione Appaltante. Tutte le spese e le tasse inerenti alla stipulazione della convenzione saranno interamente a carico della Società aggiudicataria, nonché le spese di pubblicazione di gara, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 23 - DOMICILIO ELETTO

Ai fini del servizio di cui trattasi, la ditta aggiudicataria elegge domicilio presso la sede comunale di Via B. Alliata n. 4, in San Vincenzo.

ARTICOLO 24 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, il servizio di cui trattasi è disciplinato dalla vigente normativa in materia, nonché dalle norme regolamentari del Comune in materia di contratti e dalle norme del Codice Civile in materia di contratti ed



obbligazioni, nonché dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e successive modifiche e integrazioni, e dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023 nella versione aggiornata al Correttivo, per quanto attiene alla disciplina di gara non derogata dal presente Capitolato.

Gli operatori della ditta sono tenuti al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Vincenzo, che viene consegnato, ed alle prescrizioni e condizioni ivi previste, nonché del Patto di integrità e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) adottati dal Comune, dei quali il Broker dichiara di aver preso visione, con obbligo di non ostacolare eventuali segnalazioni relative all'esecuzione del presente appalto ai sensi del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.

ARTICOLO 25 - DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA E DELL'ESECUZIONE

La procedura di gara e la successiva fase esecutiva sono gestite avvalendosi degli strumenti di digitalizzazione del ciclo di vita del contratto previsti dal Codice (artt. 19-36 e relativo Allegato II.1): piattaforma S.T.A.R.T. quale PAD certificata, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC per la generazione del CIG e l'alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Ufficio Economato e Provveditorato



FERRARI
LORENZO
05.10.2026
12:51:49
GMT+02:00